

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Legge regionale 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

Bollettino Ufficiale n. 52 del 26.4.1999

TITOLO V

SVILUPPO ECONOMICO

E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CAPO III

Conferimento delle funzioni in materia di industria

Art. 50

Funzioni degli Enti locali

1. Le Province e i Comuni partecipano all'elaborazione delle politiche regionali in materia di attività produttive industriali nell'ambito della Conferenza Regione-Autonomie locali e possono concorrere, con proprie risorse, al sostegno e allo sviluppo dei sistemi produttivi locali.
2. Gli Enti locali promuovono progetti di sviluppo delle attività produttive di cui alla Sezione III del Capo V del presente Titolo.
3. Alle Province competono le funzioni amministrative concernenti:
 - a) lo svolgimento delle funzioni di programmazione negoziata e la promozione della concertazione con gli Enti locali territoriali, le associazioni imprenditoriali, le organizzazioni sindacali e le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nell'ambito delle previsioni di cui al presente Capo;
 - b) la promozione e il coordinamento della rete degli sportelli unici, nell'ambito di quanto previsto al Capo VI del presente Titolo.
4. Ai Comuni competono le funzioni amministrative concernenti:
 - a) la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ai sensi dell'art. 23 del DLgs n. 112 del 1998;
 - b) la istituzione e la gestione degli sportelli unici per le attività produttive, nel rispetto delle previsioni del Capo VI del presente Titolo.

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

TITOLO V

SVILUPPO ECONOMICO

E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CAPO VI

Sportello unico

Art. 70

Sportello unico per le attività produttive

1. I Comuni istituiscono, singolarmente o in forma associata secondo le modalità di cui all'art. 23, lo sportello unico per le attività produttive ai fini dello svolgimento del procedimento autorizzativo.
2. La Regione attua la razionalizzazione della distribuzione delle funzioni e delle competenze fra gli Enti locali e provvede, nelle materie di propria competenza, alla ridisciplina dei procedimenti amministrativi.
3. Lo sportello unico cura, avendo riguardo in particolare ai profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza, lo svolgimento del procedimento di autorizzazione alla localizzazione, realizzazione, ampliamento, cessazione e riattivazione di impianti produttivi, nonché all'esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso di impresa, incluso il rilascio della concessione o della autorizzazione edilizia, nel rispetto dei regolamenti emanati ai sensi del comma 8 dell'art. 20 della Legge n.59 del 1997, fermo restando che la concessione o autorizzazione edilizia è rilasciata dal Comune in cui ha sede l'impianto. Nel caso di progetti di

opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale lo sportello unico attiva, altresì, la procedura di valutazione di impatto ambientale come disciplinata dalla legge regionale prevista dal DPR 12 aprile 1996.

4. Lo sportello unico, per assicurare efficacia e tempestività nell'azione amministrativa, sviluppa le necessarie forme di integrazione e raccordi organizzativi con le altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento, tramite, in particolare, la conferenza di servizi di cui all'art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Ai sensi del comma 3 dell'art. 24 del D.Lgs n. 112 del 1998, per la realizzazione dello sportello unico i Comuni possono stipulare convenzioni con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

6. La Giunta regionale può concedere contributi ai Comuni, singoli o associati, per l'istituzione degli sportelli unici, stabilendo le modalità e i criteri per la concessione.

7. Nell'ambito delle attività di cui alla L.R. 24 luglio 1979, n. 19, la Regione promuove la realizzazione di iniziative formative rivolte al personale addetto agli sportelli unici.

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

TITOLO V

SVILUPPO ECONOMICO

E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CAPO VI

Sportello unico

Art. 71

Assistenza e informazione alle imprese

1. In attuazione del comma 2 dell'art. 23 del DLgs n.112 del 1998, la Regione in collaborazione con i soggetti pubblici e privati che svolgono attività di assistenza ed informazione alle imprese ed, in particolare, con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, promuove una rete integrata di servizi finalizzata alla raccolta e alla diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale, con particolare riferimento alle normative applicabili e agli strumenti agevolativi ivi compresi quelli contributivi e fiscali a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo.

2. L'attività di assistenza e informazione alle imprese è realizzata anche attraverso gli sportelli unici istituiti dai Comuni ai sensi dell'art. 70.